

N. R.G. 2355/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI

Il sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2355/2016 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FIORE,
presso cui è elettivamente domiciliato

ATTORE

contro

[REDACTED] in persona del rappresentante
legale e

[REDACTED], anche in proprio, entrambi col patrocinio dell'avv. [REDACTED]
presso cui sono elettivamente domiciliati

[REDACTED] ASSICURAZIONI S.P.A., col patrocinio dell'avv. [REDACTED] presso cui
è elettivamente domiciliata

CONVENUTI

[REDACTED] ASSICURAZIONI SPA, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], presso cui
è elettivamente domiciliata

TERZA CHIAMATA

Oggetto: responsabilità extracontrattuale-sinistro stradale

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE: v. atto di citazione

PER [REDACTED] ASSICURAZIONI: v. comparsa di costituzione e risposta.



PER **DUE EMME E MARCEDDU**: v. comparsa di costituzione ed atto di chiamata in garanzia. Per le deduzioni di prova: v. verbale d'udienza del 14 febbraio 2018

PER **GROUPAMA**: v. comparsa di costituzione e verbale d'udienza del 14 febbraio 2018

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 31 maggio 2016 **Salaris Andrea** chiedeva la condanna in solido dei convenuti **Due Emme snc di Marceddu Giuseppe e Fabrizio ed Allianz Assicurazioni spa** al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, che assumeva di aver subito in esito ad un sinistro accaduto in Sassari il 17 aprile 2015, poco dopo le 17.00.

Assumeva che, alla guida del suo motociclo Kawasaki targato **DE31690**, stava per superare l'incrocio tra la via Medaglie D'Oro e la via G. Bruno, proveniente dalla prima, su cui era apposto il segnale di Stop, quando il mezzo condotto dal **Marceddu Giuseppe** ed appartenente alla snc **Due Emme**, un autocarro Daihatsu targato **K03251**, proveniente dalla via Bruno, l'aveva travolto, facendolo cadere dalla moto e procurandogli gravi lesioni.

Affermava, in particolare che, benché egli fosse obbligato a dare la precedenza all'incrocio, il conducente dell'automezzo procedeva, oltre che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ad una velocità eccessiva e inadeguata alle condizioni del traffico ed alla presenza di un incrocio, avendo quindi apportato la sua condotta un decisivo contributo causale al verificarsi del sinistro.

Lamentava, quanto ai danni, di aver patito conseguenze lesive gravemente invalidanti che avevano inciso negativamente ed in modo permanente, oltre che sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita, sulla sua concreta capacità lavorativa, essendo egli occupato come manovale nell'edilizia e come elettricista, attività fortemente compromesse dalla riduzione dell'integrità psicofisica residua a suo carico.

Si costituivano il **Marceddu**, la snc **Due Emme** e l'assicuratrice **Allianz Ass.ni spa** e contestavano la domanda, negando la responsabilità del conducente dell'autocarro nella determinazione del sinistro, cagionato dalla violazione da parte del **Salaris** dell'obbligo di arrestarsi allo Stop e di dare la precedenza e chiedendone, i primi due, la condanna al risarcimento dei danni.

Chiamavano per questo in giudizio la **Groupama Ass.ni s.p.a.**, assicuratore del motociclo, domandandone in via riconvenzionale la condanna, in solido col **Salaris**, al ristoro dei danni residui (in parte già risarciti da **Groupama**) sia per il mezzo che per quelli alla persona del **Marceddu**.

Anche [redacted] spa si costituiva ed aderiva alla prospettazione del proprio assicurato, sottolineando come alla determinazione dell'evento lesivo avesse quantomeno concorso la condotta di guida del [redacted]

La causa era istruita con produzioni documentali ed interrogatorio formale. Disposta una consulenza d'ufficio sulle persone del [redacted] e [redacted], veniva in decisione all'udienza del 14 febbraio 2018 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

La domanda è fondata e dev'essere accolta, nei limiti e sulla base delle seguenti motivazioni.

In difetto di testimoni oculari, il sinistro è rimasto accertato, nelle sue modalità essenziali, solo sulla base dei rilievi ed accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale di Sassari, intervenuta sul posto poco dopo il fatto.

E' pacifico che il [redacted] aveva occupato l'incrocio oltrepassando il segnale di Stop posto sulla via Medaglie d'Oro ed andando quindi ad urtare, con la parte frontale della sua moto, la parte anteriore destra dell'autocarro condotto dal [redacted]

L'urto, violento, aveva sbalzato dal motociclo il [redacted] facendolo cadere sull'asfalto, qualche metro oltre il punto di collisione.

Deve, invero, ritenersi una responsabilità nettamente prevalente dell'odierno attore nella determinazione del sinistro, dato che egli era tenuto, in osservanza del segnale di Stop, a fermarsi e ad accertarsi con sufficiente attenzione e prudenza che non provenissero dalla via laterale altri mezzi, dando loro la precedenza.

E' anche vero, tuttavia, che la violazione della richiamata segnaletica di per sé non determina necessariamente un totale superamento della presunzione legale di pari responsabilità dei conducenti nella determinazione del sinistro (art. 2054, co.2°, c.c.) che, in difetto di alcuna prova specifica circa l'assenza di responsabilità in capo all'altro, il [redacted], non può che essere ascritto a colpa concorrente di entrambi.

Invero, il superamento della richiamata presunzione legale, in buona parte già giustificato dal fatto che obbligato a dare la precedenza prima d'impegnare il crocevia era il [redacted] richiede la prova specifica, a carico del conducente interessato, di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile e totalmente esente da colpa.

Il conducente dell'autocarro avrebbe, cioè, dovuto dimostrare in primo luogo di aver osservato una velocità consona allo stato dei luoghi, soprattutto in prossimità dell'incrocio, non potendo egli fare completo affidamento sull'altrui osservanza delle regole della strada e dovendo anche essere costantemente in grado di prevenire eventuali comportamenti anomali altrui.



Non emerge dagli atti, né dalla riferita dinamica del fatto, che a detto obbligo abbia adeguatamente ottemperato il [redacted], non essendo stata, in particolare, accertata la velocità tenuta dal mezzo da lui condotto al momento dell'impatto (non è, invece, particolarmente significativo il dato della positività alla cannabis, ben potendo esso derivare da un uso pregresso della sostanza, non incidente sulla lucidità del conducente al momento del sinistro).

Ritenuta dunque ampiamente prevalente la responsabilità del [redacted], per quanto osservato e considerato anche che l'impatto è avvenuto frontalmente per il motociclista, quando cioè l'autocarro aveva di fatto già impegnato l'incrocio (si veda al riguardo la ricostruzione del sinistro contenuta nel rapporto della Polstrada), l'apporto causale della sua condotta di guida è stimato in misura pari al 70%. Il danno subito dall'istante può essere, quindi, ristorato solo nei limiti del 30% del totale.

Venendo alla sua quantificazione, in primo luogo in termini di incidenza sulla complessiva integrità psicofisica, devono condividersi pienamente le motivazioni e conclusioni cui è pervenuto il perito d'ufficio, che ha risposto in modo efficace ed esauriente anche ai rilievi mossi dalle parti.

L'esperto, con un'analisi coerente con la documentazione medica in atti e basata su un'accurata ricostruzione clinica della condizione del sig. [redacted], ha valutato il danno biologico permanente in una percentuale pari al 27 % del totale, riduzione che appare congrua in rapporto agli esiti invalidanti concretamente riscontrati nel periziando, descritti dall'esperto in termini di "lieve emisindrome motorio-sensitiva sinistra; lieve sindrome frontale, secondaria al danno assonale subito, con modesti deficit mnesici, attentivi e di programmazione motoria". Sono stati inoltre riscontrati esiti della "frattura del mascellare superiore con perdita dei denti 11 e 21" e diverse cicatrici interessanti il viso ed il collo. Postumi non suscettibili di significativo miglioramento, quindi permanenti ed ormai stabilizzati.

L'inabilità temporanea totale si è protratta per 85 giorni, quella parziale al 75% per ulteriori 51 giorni, quella parziale al 50% per ulteriori 30 ed infine l'inabilità temporanea parziale al 25% è durata altri 30 giorni.

Le spese sanitarie documentate e da reputarsi congrue, in quanto necessarie per le cure e terapie conseguenti alle lesioni refertate a carico del [redacted], sono pari ad € 3.924,00, importo cui va sommata la spesa futura, di 12.000,00 euro, inerente al necessario rinnovo periodico (tendenzialmente ogni dieci anni nel corso della sua vita) delle protesi dentarie.

In applicazione del criterio del valore a punto elaborato dal foro di Milano (valore del punto pari ad €5.641,00, considerato che il [redacted] aveva 32 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale è pertanto liquidato in complessivi € 142.983,00 (di cui € 128.700 per il danno biologico in senso proprio



ed € 14.283,00 per quello da inabilità temporanea, applicando un punto base per quest'ultima di € 98,00).

In difetto di specifiche allegazioni e dimostrazioni al riguardo, non si ritiene di dover aumentare ulteriormente l'importo, a titolo di "personalizzazione" del danno, anche tenuto conto che gli aspetti di difficoltà relazionale ed esistenziale conseguenti al sinistro sono già compresi nella nozione di danno biologico che copre anche il danno morale e da sofferenza psicofisica, nonché l'incidenza negativa della compromissione della salute su tutte quelle attività quotidiane, anche ludiche o sportive, normalmente compiute dal soggetto leso.

Nella specie, infatti, non si ravvisano quelle peculiarità del caso concreto che consentirebbero una personalizzazione del danno, rientrando appunto le conseguenze patite dal sig. [redacted] nella normalità di quelle generali ed inevitabili, anche sotto l'aspetto dinamico relazionale, per chiunque subisca analoghe lesioni (si veda al riguardo la recente Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.7513 del 27 marzo 2018).

Compete al [redacted] anche il ristoro del danno patrimoniale per la diminuzione della sua capacità lavorativa specifica, stimata dal consulente nella misura del 20%, avuto riguardo al fatto (documentato dalla scheda anagrafico-professionale versata in atti dall'attore e non contestata) che egli ha sempre svolto attività di tipo manuale nel settore edile, come manovale generico, e dell'impiantistica elettrica, l'esercizio delle quali risulta, se non precluso, reso sensibilmente più difficoltoso e faticoso dalle riferite menomazioni subite in esito all'incidente.

Applicando il criterio del triplo della pensione sociale, ai sensi dell'art. 137, co. 3°, Cod. Assicurazioni, in difetto di specifica documentazione sui redditi, derivanti al [redacted] per quanto emerso, solo da attività lavorative saltuarie ed occasionali, i cui proventi non sono accertabili, la relativa voce di danno è determinata in € 61.605,00, (ottenuta la percentuale del 20% del triplo della pensione sociale, pari ad € 17.490,00, quindi ad € 3.500,00, arrotondati, l'importo è stato moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione del reddito rapportato all'età, di 17,601).

Sommando tutte le menzionate voci di danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, si ottiene un risarcimento complessivo di € 220.512,00 che, ridotto del 70% per il concorso di colpa dell'attore, è determinato in € 66.154,00, importo già calcolato ai valori attuali e da corrispondersi con gli interessi legali, trattandosi di debito di valore, da computarsi dal dì del sinistro al saldo sulla somma devalutata alla stessa data, con riferimento a ciascuna annualità ed esclusione del cumulo.

Venendo alla determinazione del danno riportato dal [redacted] le cui conseguenze lesive sono ascrivibili essenzialmente ad una distorsione del rachide cervicale non risultando, come ha ampiamente argomentato al riguardo il CTU, aver egli subito anche significativi esiti psichiatrici (non



sono state, peraltro, documentate pregresse cure per le conseguenze psicologiche dell'evento traumatico), il danno biologico a suo carico è stato stimato, avuto riguardo alla modesta limitazione funzionale e dolorosa derivante dalla distorsione, in una percentuale dell'1,5%. L'ITT è durata 20 giorni ed ulteriori 55 giorni quella parziale al 50%. Le spese mediche sono determinate in complessivi € 811,21.

In applicazione dei criteri legali per la determinazione delle lesioni cosiddette micropermanenti (art. 139, D. Lgs n.209/2005) il risarcimento è quindi valutato in complessivi € 5.198,59, somma che comprende anche l'importo di € 811,21 per le spese mediche e che, ridotta del 30% per il concorso di colpa del danneggiato, è liquidata in € 3.639,00, importo dal quale, tuttavia, dovrà detrarsi quanto già corrisposto dall'assicuratrice del motociclo, avendo [redacted] già versato al [redacted] la somma di complessivi € 3.383,14 per danni alla persona.

Alla società titolare del mezzo non compete alcun risarcimento, non avendo la [redacted] snc dato prova dell'ammontare dei danni riportati dall'autocarro (peraltro già risarciti per € 1.500,00 da [redacted]). Va, al riguardo, ribadita la valutazione d'irrelevanza della prova testimoniale dedotta (capo B della comparsa di costituzione) dato che il teste indicato dovrebbe esprimere una mera, personale, valutazione circa il valore del mezzo e la mancanza di convenienza economica della sua riparazione.

Le spese, stante la parziale soccombenza, sono compensate per la metà e poste a carico di parte convenuta, prevalentemente soccombente, per la metà residua, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, ritenuto il concorso di colpa dei danneggiati nella misura di cui in parte motiva, condanna i convenuti [redacted] Assicurazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante e [redacted] Due Emme di Marceddu Giuseppe e Fabrizio s.n.c., al pagamento, in solido, in favore dell'attore [redacted] Salaris Andrea della complessiva somma di € 66.154,00, determinata con riferimento ai valori attuali e da corrispondersi con gli interessi legali da calcolarsi, previa devalutazione della somma al momento del sinistro (17 aprile 2015), con riferimento a ciascuna annualità ed esclusione del cumulo, sull'importo via via rivalutato.

Rigetta la domanda proposta da [redacted] Due Emme snc.

In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna [redacted] Groupama Assicurazioni e [redacted] Salaris Andrea al pagamento, in solido, in favore di [redacted] Marceddu Giuseppe, in proprio, della somma di €3.639,00, importo calcolato al lordo della somma di € 3.383,14 già versata da [redacted] Groupama per danni alla persona, oltre interessi legali dal fatto al saldo, da calcolarsi come sopra.



Condanna i convenuti ~~Alfa Assicurazioni spa e Due Emme di Marceddu Giuseppe e Fabrizio~~ s.n.c.,
in solido, al rimborso in favore dell'attore, quindi dell'Amministrazione dello Stato, della metà delle
spese processuali che sono liquidate per l'intero in complessivi € 12.400,00, oltre rimborso forfetario,
iva e cpa come per legge e sono compensate fra le parti per la metà residua.

Sassari, 4 settembre 2018

Il giudice

Stefania Deiana



